

AMMISSIBILITÀ O MENO DELLE PERSONE GIURIDICHE
(E, PIÙ IN GENERALE, DELLE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE PRIVATE)
AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

L'art. 119 del d.P.R. n. 115/2002 prevede che le sole persone giuridiche a poter beneficiare del gratuito patrocinio sono "gli enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica".

La sentenza C-279/09 del 22.12.2010 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (che non è stata recepita dal legislatore italiano):

- ha invece applicato estensivamente l'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE ed ha quindi riconosciuto il suddetto beneficio a tutti "coloro che non dispongono di mezzi sufficienti", e quindi senza fare alcuna distinzione di "forma" o di "scopo";

- ed ha ipotizzato dei criteri di selezione per l'ammissione delle persone giuridiche al beneficio del gratuito patrocinio (come la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e la disponibilità di essi a procurarsi le disponibilità necessarie ad agire in giudizio).

Tuttavia, in attesa di verificare quali conseguenze produrrà la decisione della Corte UE nel nostro ordinamento (che, come detto, non è ancora stata recepita dal legislatore italiano) – ad oggi – l'assenza di una normativa nazionale che disciplini l'accesso al patrocinio a spese dello stato delle persone giuridiche diverse da quelle indicate nel citato art. 119 del d.P.R. n. 115/2002 (e cioè di quelle che perseguono scopo di lucro ed esercitano attività economica) preclude a queste ultime ogni possibilità di accesso al suddetto beneficio, indipendentemente dal rispetto dei requisiti di reddito.